

(Codice interno: 384760)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2018, n. 44

Legge di stabilità regionale 2019.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.**

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nelle misure indicate nell'Allegato 2 "Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" alla presente legge.

Art. 2**Disposizioni in materia di tassa automobilistica.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati") i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" o di proprietà delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001".
2. I soggetti interessati di cui al comma 1, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane. L'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino alla perdita dei requisiti previsti al comma 1, senza l'onere di ulteriori adempimenti e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l'effettiva perdita della proprietà.
3. La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
4. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al comma 2 è resa entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale può, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, definire modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.

Art. 3**Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" a valere per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.**

1. L'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è sostituito dal seguente:

*"Art. 15**Canoni per le acque minerali e termali.*

1. Il concessionario di acque minerali e termali corrisponde alla Regione un canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione pari a:

a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:

1) euro 150,00 con un minimo di euro 15.000,00, nelle zone di montagna;

2) euro 500,00 con un minimo di euro 20.000,00, nelle zone di pianura;

b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: euro 50,00 con un minimo di euro 1.500,00.

2. Il concessionario di acque minerali corrisponde alla Regione, oltre al canone di cui al comma 1, un canone annuo di consumo pari ad euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.

3. Il canone annuo di superficie, per le concessioni di acqua minerale con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

4. Il canone annuo di consumo è ridotto del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, superi l'80 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata ed è aumentato del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, sia inferiore al 25 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, il concessionario installa nel punto di prelievo dell'acqua un misuratore di portata e annualmente ne comunica i dati alla Regione.

6. Il canone annuo di consumo, eventualmente modificato ai sensi del comma 4, è ulteriormente ridotto:

a) del 75 per cento per i volumi d'acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori riutilizzati;

b) del 50 per cento per i volumi d'acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento.

7. L'intera quantità d'acqua minerale somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico è esente dal pagamento del canone annuo di consumo.

8. La Giunta regionale determina le modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo e i relativi adempimenti in capo ai concessionari.

9. Il canone annuo di superficie e il canone annuo di consumo sono adeguati ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'adeguamento. In sede di prima applicazione, si applicano gli indici riferiti al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

10. Il concessionario è tenuto a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dal comune in conseguenza delle opere eseguite e dell'attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel territorio comunale.

11. La determinazione dell'importo dovuto al comune ai sensi del comma 10, sulla base della quantificazione degli oneri connessi alla singola fattispecie, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo producono i loro effetti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 "Entrate extratributarie" Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 4
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 dicembre 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

Art. 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" a valere per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Art. 4 - Entrata in vigore.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019

**ALLEGATI
1 - 2**

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL DLGS 118/2011)

LEGGI REGIONALI	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
L.R.	28	16/07/1976				FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	50.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	16/08/1984				NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	400.000,00	0,00	0,00
L.R.	58	27/11/1984				DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	750.000,00	0,00	0,00
L.R.	44	20/08/1987				DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	93.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	30/12/1991				INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	8.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	50	09/12/1993				NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1602 CACCIA E PESCA	30.000,00	0,00	0,00
L.R.	15	07/04/1994				INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	100.000,00	40.000,00	40.000,00
L.R.	59	24/12/1999				NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0403 EDILIZIA SCOLASTICA	1.400.000,00	0,00	0,00
L.R.	1	20/01/2000				INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPRESORIALITÀ FEMMINILE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.500.000,00	0,00	0,00
L.R.	3	21/01/2000				NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.280.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	13/04/2001				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	190.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	13/04/2001				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.223.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	29/11/2001				ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	220.000,00	0,00	0,00
L.R.	9	07/05/2002				INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1.100.000,00	0,00	0,00
L.R.	27	07/11/2003				DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE.	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	12/12/2003				NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1.839.000,00	0,00	0,00
L.R.	2	03/02/2006				LEGGI FINANZIARIE REGIONALI PER L'ESERCIZIO 2006.					

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
L.R.	30	30/12/2016	75			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017					
			75			SOSTEGNO AL RINNOVO E MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA FOGNARIO DELL'AREA GARDESANA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.500.000,00	0,00	0,00
			85			SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI COMUNI COSTITUENTI L'AREA DEL LITORALE VENETO	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	120.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	03/11/2017				NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.250.000,00	0,00	0,00
L.R.	45	29/12/2017	3			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018					
			3			CONTRIBUTO AL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA (CIRVE) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGRICOLTIVARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGRICOLTIVARE	100.000,00	100.000,00	0,00
			41			INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AI TRAPANTATI CON VALVOLE CARDIACHE PRODOTTE DALLA DITTA ?TRI TECNOLOGIES? PRESSO LAZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1205 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	500.000,00	350.000,00	0,00
			44			FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE STRUTTURE E GLI IMPIANTI DEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1203 INTERVENTI PER GLI ANZANI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			60			INTERVENTI A SOSTEGNO DI PROGETTI PILOTA ATTIVATI DAI COMUNI DEL VENETO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO ED IL RISANAMENTO DELL'ARIA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	10	16/02/2018				NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	150.000,00	0,00	0,00
L.R.	7	16/02/2018				PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	7	16/02/2018				PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGRICOLTIVARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGRICOLTIVARE	30.000,00	0,00	0,00
L.R.	13	16/03/2018				NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE									70.470.500,00	23.710.500,00	13.260.500,00

**RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI DISPOSTE DA LEGGI REGIONALI AI SENSI DELLA LETTERA D) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)**

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
L.R.	1	27/02/2008	79			LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
						FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITÀ REGIONALE					
L.R.	11	02/04/2014	24			LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2014	13 TUTELA DELLA SALUTE	1301 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DELLA	50.000.000,00	0,00	0,00
						CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA					
L.R.	30	30/12/2016	73			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	6.344.000,00	0,00	0,00
						AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMK)					
L.R.	32	30/12/2016				BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	160.000.000,00	0,00	0,00
						COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018					
L.R.	45	29/12/2017	12			RICOGNIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA REGIONALE IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ VENETO STRADE SPA	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
						GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA RIFORMA FONDIARIA TRASFERITI NEL PATRIMONIO DELLA REGIONE DEL VENETO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL' ENTE VENETO AGRICOLTURA	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100.000,00	0,00	0,00
						CHIUSURA DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 55 "NORME SULL'ASSETTO PROGRAMMATIVO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITÀ LOCALI SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517" E ALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 56	13 TUTELA DELLA SALUTE	1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	4.000.000,00	4.218.432,56	0,00
TOTALE GENERALE									232.444.000,00	16.218.432,56	7.000.000,00

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 ottobre 2018, n. 40/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 ottobre 2018, dove ha acquisito il n. 406 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 novembre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 dicembre 2018, n. 45.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1, lettera j) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), prevedendo, altresì, che “in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che gli eventuali collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

In conformità a quanto indicato nel citato principio, il pdl 405 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019” contiene 14 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEF 2019-2021, oltre alla dichiarazione d'urgenza.

L'articolo 1 detta le necessarie disposizioni per l'adozione e gestione di un programma regionale di contributi per 2 milioni di euro nel 2019 ed 1 milione nel 2020 in conformità con gli impegni assunti con l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 tra il Ministero dell'ambiente ed i Presidenti di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Sul finire del 2017 il Ministero ha reso disponibili le suddette cifre a titolo di cofinanziamento per interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte da attività agricole; con il presente articolo la Regione Veneto fa altrettanto, per finanziare i bandi con le iniziative a favore delle imprese.

Per lo svolgimento delle attività relative, la Giunta regionale viene autorizzata ad avvalersi di AVEPA.

Riferimento al DEF 2019-2021: Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” (v. risultato atteso “Sostenere ed incentivare la competitività delle imprese nel settore primario”).

Attraverso l'articolo 2, al fine di aumentare la percezione della denominazione di origine controllata “delle Venezie” presso il consumatore ed i mercati, viene corrisposto un contributo allo specifico Consorzio di tutela (nato nell'aprile 2017) per le attività di valorizzazione, informazione e animazione territoriale. L'importo previsto è pari ad euro 50.000 nel 2019, per partecipare alle spese per le finalità indicate nella fase di avvio delle attività.

Riferimento al DEF: Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” (obiettivo “Innovare l'organizzazione e la produttività della filiera vitivinicola”).

L'articolo 3, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari, previste da disposizioni nazionali o comunitarie, autorizza la Giunta regionale ad avvalersi, mediante convenzioni, di enti pubblici operanti in ambito regionale e a partecipare ad accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche. Ciò al fine di rassicurare il consumatore ed aumentarne la fiducia rispetto ai sistemi di produzione e ai requisiti di qualità superiore dichiarati dai produttori.

Le ripercussioni finanziarie sul bilancio regionale ammontano ad euro 100.000 nel 2019.

Le disposizioni nazionali stabiliscono il coinvolgimento delle Regioni nello svolgimento delle suddette attività, ben oltre il campo della sicurezza alimentare, che non rappresenta l'ambito delle azioni previste dal DEFR e del presente articolo.

L'articolo 4 introduce un pacchetto organico di misure funzionali a garantire innovativi e più efficaci strumenti finanziari a sostegno delle imprese del settore primario. I primi due commi sono finalizzati a consentire agli strumenti finanziari regionali di meglio rispondere alle esigenze delle imprese operanti nel settore primario in un contesto economico-finanziario che ancora manifesta segnali di difficoltà, nel quale riscuote maggior interesse lo strumento delle garanzie offerte alle imprese piuttosto che gli interventi diretti a fornire provvista finanziaria sotto forma di finanziamenti agevolati.

La seconda parte dell'articolo, invece, è finalizzata a facilitare, alle imprese agroalimentari del Veneto, l'accesso agli strumenti di sostegno statali e comunitari, grazie all'intervento regionale a cofinanziamento dei progetti selezionati.

L'impatto finanziario delle misure in questione ammonta a 3 milioni di euro, finanziati dalle maggiori entrate di cui al primo comma.

Riferimento al DEFR: Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" (v. risultato atteso "Sostenere e incentivare la competitività delle imprese del settore primario" del DEFR 2019-2021).

L'articolo 5 intende dare attuazione al Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili, Risparmio ed Efficienza Energetica (PERFER), adottato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017, fornendo supporto all'utilizzo di sistemi di accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

La Giunta regionale viene dunque autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, a favore di soggetti privati residenti in Veneto, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici al fine del contenimento del consumo energetico.

La copertura finanziaria, pari a 2 milioni di euro, è garantita, rispettivamente per 1 milione con entrate regionali libere e per il restante milione con risorse introitate da Veneto Sviluppo Spa derivanti dai rientri a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 598/1984.

Riferimento al DEFR: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", obiettivo 17.01.01 "Valorizzare il coordinamento e lo sviluppo partenariale di iniziative nel settore dell'energia nel territorio".

Poiché negli ultimi anni le risorse regionali a libera destinazione si sono notevolmente ridotte, con pesanti ricadute anche per quanto riguarda i finanziamenti previsti per la realizzazione di iniziative regionali a favore dell'export veneto, l'articolo 6 intende integrare, con le somme rientranti dal Fondo di rotazione della ex l.r. 33/2002, abrogato dalla l.r. 11/2013, gli stanziamenti regionali per attività finalizzate alla promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete, di cui alla l.r. 48/2017, anche in relazione sinergica e complementare con le attività regionali a sostegno della promozione turistica.

L'impatto finanziario ammonta ad euro 250.000 nel 2019.

L'articolo 7 destina risorse regionali pari a 10.000 euro nel 2019 per assicurare al consigliere o alla consigliera di parità l'indennità mensile di cui all'articolo 17 comma 2 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), nonché per rimborsare le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15 e 36 del medesimo decreto e quelle di missione effettivamente sostenute fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, in quanto strettamente legate all'espletamento della funzione. Spetta infatti all'Ente territoriale che ha provveduto alla designazione rimborsare tali spese, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 32 del 22 febbraio 2016.

Riferimento DEFR: obiettivo 15.03.06 "Promuovere l'integrazione lavorativa e sociale, in particolare per il target soggetti vulnerabili e stranieri".

L'articolo 8 intende esentare dalla necessità di presentazione del deposito cauzionale per l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione relativo all'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche, quelle concessioni per le quali detto deposito sia non superiore ad euro 500.

Con ciò mirando alla semplificazione amministrativa delle procedure di governo di tale materia. La minima entità di tali depositi è infatti tale da non garantire la finalità per la quale gli stessi sono istituiti. Inoltre il minor afflusso dei medesimi non comporterà effetti finanziari diretti. La decorrenza delle nuove modalità di gestione in tema di semplificazione delle procedure avverrà con il rilascio delle sole nuove concessioni assentite dopo il 1° gennaio 2019, nulla determinando sulle pratiche già definite.

Riferimento al DEFR: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programmi 01 "Difesa del suolo" e 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" del DEFR 2018-2020.

L'articolo 9 si pone l'obiettivo di coordinare e semplificare gli adempimenti amministrativi e di programmare in maniera integrata gli interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia del Po, che rappresenta, tra le aree protette italiane, la più grande zona umida caratterizzata da grandi superfici di acqua dolce e salmastra.

Si prevede dunque un finanziamento per il 2019 di euro 300.000, con risorse che trovano riferimento nel DEFR alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Obiettivo 02 "Attuare la Strategia regionale dei parchi e della biodiversità".

L'articolo 10, nella versione proposta dalla Terza Commissione in occasione del parere espresso sul pdl 405 per gli aspetti di competenza ed approvata dalla Prima, prevede il rientro nel bilancio regionale di risorse inutilizzate e giacenti nelle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/1999 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio". Tali risorse saranno destinate al cofinanziamento di progetti presentati dalle amministrazioni comunali, da realizzarsi con il coinvolgimento di imprese, organizzazioni del commercio e servizi ed ulteriori soggetti rappresentativi delle categorie economiche, nell'ambito dei distretti del commercio individuati ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo

del sistema commerciale nella Regione del Veneto". La norma persegue la promozione della crescita intelligente sostenibile e inclusiva del sistema commerciale inserito nel tessuto urbano, favorendone la rigenerazione e ricercando nuove strategie di sviluppo; rientra nelle strategie previste dal DEFR alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 14.02 "Commercio e Servizi", Obiettivo 14.02.01 "Promuovere le attività commerciali nell'ambito dei nuovi distretti del commercio e delle città".

L'articolo 11, introdotto nel testo dalla Prima Commissione accogliendo la proposta avanzata dalla Terza, intende finanziare la concessione alle PMI aventi sede operativa in Veneto di incentivi al fine di sostituire, con obbligo di rottamazione, veicoli commerciali e industriali inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale; ciò in coerenza con gli impegni assunti dalla Regione del Veneto con il Nuovo Accordo del Bacino Padano 2017 sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, con cui le parti hanno individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

Riferimento al DEFR: Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 14.01 "Industria PMI e Artigianato", obiettivo 14.01.01 "Accrescere la competitività delle PMI venete intervenendo in particolare modo sul fronte degli investimenti, dell'accesso al credito, delle garanzie e dell'innovazione".

L'articolo 12 prevede una disponibilità finanziaria idonea per le verifiche strutturali periodiche e gli eventuali interventi necessari sui ponti presenti sull'Idrovia Padova-Venezia. Ai fini di tali verifiche e della successiva realizzazione degli interventi necessari si propone di trasferire le disponibilità finanziarie a "Veneto Strade S.p.A.", mediante apposita convenzione.

Riferimento al DEFR: Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" (essendo volta, tale proposta, alla messa in sicurezza di tratti di viabilità esistenti anche attraverso obiettivi di maggior sinergia con i soggetti gestori della rete stradale che operano in ambito regionale).

L'articolo 13 intende abrogare la l.r. 15/2009 "Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario", per consentire di allineare l'ordinamento regionale in materia alle disposizioni che lo Stato dovrà definire anche in materia di autoassicurazione e di quote di ritenzione del rischio.

Riferimento al DEFR: Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" (in particolare, perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del Sistema Sanitario Regionale e suo efficientamento).

L'articolo 14, infine, è stato introdotto nel testo dalla Prima Commissione accogliendo la proposta avanzata dalla Sesta in occasione del parere espresso sul pdl 405 per gli aspetti di competenza e dispone in merito alla partecipazione della Regione Veneto agli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa. Tale iniziativa rientra nel Programma 02 "Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali" della Missione 05 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", con particolare riferimento all'obiettivo strategico 05.02.01, finalizzato a promuovere, consolidare e qualificare il patrimonio culturale anche attraverso la partecipazione e gestione di progetti europei e con riferimento alle direttive per la gestione approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale in tema di "4. Comunicare da Parlamento moderno" anche sotto il profilo delle iniziative di rilievo culturale, in particolare nell'ambito di progetti per promuovere i profili di comune identità europea.

A conclusione dei lavori sul terzo "Collegato" della legislatura, concepito recependo quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, ritengo positiva l'istruttoria svolta nelle commissioni, iniziata con l'illustrazione a commissioni riunite (relativa a tutti i provvedimenti della sessione di bilancio) effettuata dal Vicepresidente della Giunta regionale il 29 ottobre scorso e proseguita con le audizioni effettuate il 7 novembre dalla Prima Commissione, che hanno registrato la partecipazione di soggetti portatori di temi ed argomentazioni di rilievo, a cui sono seguite quelle svolte dalle altre Commissioni con ulteriori soggetti, per quanto concerne le materie di rispettiva competenza.

Parimenti proficuo è risultato l'esame del pdl svolto dalle suddette Commissioni, finalizzato ad esprimere il parere alla Prima sugli articoli di competenza, come previsto dall'articolo 69 del Regolamento consiliare; il che è avvenuto con tempistiche assolutamente ragionevoli, se consideriamo che il disegno di legge è stato assegnato alle medesime lo scorso 23 ottobre e che, per tutto il mese di novembre, il calendario dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea, stilato dall'Ufficio di Presidenza, si è focalizzato sia sui tre progetti di legge relativi alla cosiddetta "sessione di bilancio" che, parallelamente, sul Piano socio sanitario regionale 2019-2023 (pdl 357).

Ad un mese esatto dalla suddetta assegnazione, dunque, la Prima Commissione ha esaminato il testo del Collegato 2019 e, preso atto dei suddetti pareri, ha accolto le proposte avanzate dalle commissioni, due delle quali, in particolare, sono sfociate nell'introduzione - come detto - dei nuovi articoli 11 e 14.

Relativamente al pdl 406 "Legge di stabilità regionale 2019", esso è adottato ai sensi del paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione al bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2019, in particolare, il pdl contempla quattro articoli, oltre alla dichiarazione d'urgenza.

L'articolo 1 autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, escluse quelle obbligatorie e continuative, i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl; l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascuno anno del triennio 2019-2021 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L'articolo 2 esenta dal pagamento della tassa automobilistica i mezzi adibiti al "trasporto sociale" di proprietà delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi Registri regionali. Tale esenzione, inizialmente prevista dall'articolo 3 della l.r. 6/2015, è stata reiterata nelle leggi di stabilità relative agli anni 2016, 2017 e 2018. Rendendola permanente, si intende riconoscere il fondamentale ruolo svolto dalle organizzazioni del terzo settore - in particolare da quelle di volontariato che offrono un servizio di trasporto e accompagnamento di persone in condizioni di disagio (permanente o temporaneo), prevalentemente anziane o disabili o minori, prive di idonea rete familiare di supporto e/o non in grado di utilizzare i mezzi pubblici - finalizzato a garantire l'accesso a diverse tipologie di strutture, nonché alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi.

L'articolo 3 riscrive integralmente l'articolo 15 della l.r. 40/1989 ("Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"), che determina i canoni che i concessionari sono tenuti a pagare annualmente alla Regione. L'obiettivo è quello di rivedere, anche alla luce del lungo periodo di riduzione del cd. diritto proporzionale (ovvero la parte di canone legata al consumo della risorsa), il sistema dei canoni per le concessioni di acque minerali e termali. Con l'occasione si introducono metodi di incentivazione e disincentivazione legati ai comportamenti delle ditte concessionarie di acque minerali e si prevede l'adeguamento ogni due anni dei canoni all'indice ISTAT.

L'articolo 4, infine, dispone in merito al canone di derivazione d'acqua ad uso industriale per la produzione di bevande. Tale produzione è assoggettata ad un diverso regime di canoni se viene effettuata utilizzando o meno acque minerali: nel primo caso la ditta produttrice deve pagare (ai sensi della citata l.r. 40/1989) un canone pari ad 1,50 euro per metro cubo imbottigliato; nel secondo, il valore di riferimento è quello del canone idrico per usi industriali (di cui al R.D. 1775/1933), pari a circa 32.000 euro annui per ogni modulo di acqua concessa, equivalente a 3 milioni di metri cubi. Al fine di render meno rilevante la diversità di contribuzione nei due casi, la norma introduce dunque un incremento del canone idrico per usi industriali, che sarà annualmente aggiornato alle variazioni degli indici ISTAT.

Per quanto concerne il pdl 407 "Bilancio di previsione 2019-2021", rilevo innanzitutto che esso rispetterà tutti gli equilibri, compreso il Fiscal compact, e sarà credibile, perché oltre alle spese obbligatorie per il funzionamento della sanità e dell'intero ente, garantirà la copertura di tutte le poste strategiche su cui la Regione ha assunto precisi impegni; inoltre sarà necessariamente allineato alle linee del DEFR 2019-2021, come aggiornato dall'apposita Nota.

Le previsioni di ciascun programma di spesa sono state formulate, alla luce di un contesto articolato ed in continua evoluzione, nel rispetto dei principi contabili e in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2019-2021 alle spese di funzionamento e alle spese incomprimibili, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido e incomprimibile.

Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti obbligatori per legge (di cui oltre), sono state destinate alle spese per l'attuazione delle scelte fondamentali del programma di mandato della legislatura regionale, escludendo logiche incrementali basate sulla spesa storica.

Nell'Allegato 11 sono riportati tutti i capitoli (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle spese obbligatorie, ovvero: stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse; spese per interessi passivi; spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; spese per ammortamenti di mutui; spese identificate come obbligatorie per espressa disposizione normativa.

Le quantificazioni di spesa delle risorse vincolate derivano dai relativi provvedimenti statali e comunitari.

Quanto ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si tratta di:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria, in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "Parte Corrente" e "Parte Capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare ai prospetti di cui all'Allegato n. 10 per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel 2019 ammonta a 230,8 milioni, di cui 217 di parte corrente e 13,8 di parte capitale, stanziati nella Missione 20, Programma 02.

- Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato Principio contabile, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, ha accantonato, in appositi fondi, uno di natura corrente e uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. Con riferimento al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, le risorse accantonate nel 2019 sono pari a 4,5 milioni per il fondo di parte corrente e 6,2 milioni per quello di parte capitale. Gli stanziamenti da allocare negli esercizi del triennio 2019-2021 sono calcolati, prudenzialmente, in base alla spesa storica dell'ultimo biennio ed ammontano nel triennio a 2 milioni annui (parte corrente) e ad 1 milione annuo (parte capitale).

- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della B.E.I (articolo 5 l.r. 1/2010), gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 4,8 milioni in ogni esercizio del triennio 2019-2021.

- Tassa automobilistica da restituire allo Stato ai sensi della l. 296/2006, art. 1: gli stanziamenti da allocare per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ammontano a 34 milioni annui (stima effettuata in base ad estrapolazioni effettuate mediante data base delle tasse auto).

Con il bilancio di previsione 2019-2021 viene autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a euro 1.059,2 milioni.

Come già evidenziato in sede di rendiconto 2017 (l.r. 25/2018), la costante riduzione di questo valore sta chiaramente a significare il raggiungimento di una sana gestione finanziaria da parte dell'Ente. Ricordo, con l'occasione, che esso corrisponde ad investimenti effettuati negli esercizi precedenti al 2015, la cui copertura era garantita con ricorso al debito mai effettivamente contratto, in quanto la liquidità regionale e le norme allora vigenti permettevano comunque di sostenerli. Una sua progressiva riduzione comporterà minori oneri per la sua copertura negli esercizi futuri e di conseguenza un maggior margine di manovra per politiche di spesa future.

Questa voce può essere ricompresa tra le c.d. partite tecniche (nelle quali, volendo citare le più significative, troviamo le partite di giro per 2.693,5 milioni ed il Fondo pluriennale vincolato di entrata per 150 milioni), che ammontano a complessivi 4.168,8 milioni.

Sottraendole al totale complessivo delle spese, pari a 17.363,2 milioni, le grandi cifre del progetto di bilancio per l'esercizio 2019 sono le seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.200,4 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.159,7 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.180,8 milioni;
- investimenti per la superstrada Pedemontana: 160 milioni;
- restituzione anticipi DL 35/2013: 1.435,44 milioni;
- nuovi investimenti finanziati con debito: 40 milioni.

Il totale ammonta dunque a 13.194,4 milioni.

Per quanto concerne il ricorso all'indebitamento per nuove spese di investimento specifiche, i 40 milioni sono così ripartiti:

- 15 milioni per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (ai quali si sommano ulteriori 5 milioni finanziati con entrate libere);
- 10 milioni per interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale;
- 1,5 milioni per l'adeguamento fognario dell'area Gardesana;
- 1,5 milioni per interventi infrastrutturali lungo l'idrovia Padova Venezia (di cui allo specifico articolo del Collegato);
- 12 milioni per l'adeguamento della rete viaria regionale (a tal fine ulteriori 14,5 milioni riguardano sia l'esercizio 2020 che il 2021).

Le principali tematiche del bilancio sono le seguenti:

- i fondi per la copertura delle spese per il personale e i servizi delle Province in campo di funzioni non fondamentali aumentano a 41,5 milioni; fra questi va annotato il sostegno agli alunni portatori di handicap (11 milioni) e ai centri per l'impiego (5,5 milioni);
- sono confermati i 31 milioni annui, nel triennio 2019-2021, per le scuole paritarie del Veneto;
- le risorse per la mobilità ferroviaria, che già nel 2018 avevano raggiunto l'importo di 23,7 milioni, sono previste in 28,5 milioni nel 2019 ed in 30 milioni per ciascuna delle annualità 2020 e 2021;
- 21,3 milioni annui nel triennio 2019-2021 sono destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali (tale funzione è ora in capo all'Azienda Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, nell'ambito di una politica di valorizzazione della medesima);
- è prevista l'erogazione della seconda tranches del contributo per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta, pari a 160 milioni per il 2019;
- uno stanziamento di 10 milioni nel biennio 2019-2020 è finalizzato agli interventi strutturali volti a garantire la sicurezza dei viadotti;
- 24 milioni sono stanziati per il sistema della formazione professionale;
- viene confermato lo stanziamento di 8,2 milioni nel biennio 2019-2020 per dare copertura agli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie;
- infine, 2 milioni annui nel biennio 2019-2020 ed 1 milione nel 2021 sono a disposizione per le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari (Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), si conferma l'impegno di 65 milioni per ogni esercizio del triennio 2019-2021. Sommando a quello regionale il cofinanziamento UE e quello statale, il totale complessivo delle risorse ammonta a 358,6 milioni nel 2019, 348,6 nel 2020 e 179,1 nel 2021.

Un breve cenno, in chiusura, alle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio: per l'anno 2019 sono stimate in circa 1.202 milioni di euro e sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.066 milioni).

Tra le principali entrate tributarie non destinate alla sanità e al trasporto pubblico locale vanno citate:

- tassa automobilistica regionale: 824 milioni, di cui 245 milioni relativi al recupero dell'imponibile evaso;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale: 65 milioni;
- quota di IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 11 milioni;
- quota di IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22 milioni;
- entrate da recupero fiscale IRAP e addizionale IRPEF: 75 milioni;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 38 milioni.

Quanto alle entrate non tributarie, tra quelle disponibili per la manovra sono state iscritte risorse da alienazioni immobiliari per un valore di 13,7 milioni, conseguenti all'attuazione del Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare

approvato con DGR 1148/2018. In particolare nel 2019 si concluderanno le procedure relative all'alienazione di alcuni immobili di proprietà della Regione.

Ricordato che abbiamo appena esaminato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019-2021 e la relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio.

Lo facciamo nella consapevolezza - già lo dicevo poc'anzi - del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari con riferimento al Collegato (pdl 405), alla legge di Stabilità (pdl 406) e a quella di Bilancio (pdl 407), che il D.Lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione.

Annoto che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 69 del Regolamento consiliare, anche sui pdl 406 e 407 le Commissioni hanno espresso parere favorevole alla Prima per le parti di propria competenza.

L'obiettivo è ora quello di licenziare il nuovo bilancio 2019-2021 con largo anticipo rispetto a quanto stabilito dalla legge, conformemente a quanto stabilito dal rigoroso calendario dei lavori cui accennavo sopra, che è stato possibile rispettare grazie al lavoro responsabile di tutte le forze politiche.

Nel terminare questa relazione informo, per quanto concerne il pdl 407 "Bilancio di previsione 2019-2021", che in data 2 novembre 2018 è stato acquisito il favorevole parere del Collegio dei revisori dei conti, audito dalla Prima Commissione nella seduta del 14 novembre.

Tra il 7 e l'8 novembre le commissioni consiliari hanno effettuato le consultazioni sui tre progetti di legge.

Nella seduta del 22 novembre 2018 la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai tre progetti di legge, approvandoli a maggioranza.

Per il progetto di legge 405 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Forza Italia-Alleanza per il Veneto e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico e la consigliera Bartelle del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente, Veneto Cuore Autonomo e i consiglieri Baldin e Scarabel del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

Per il progetto di legge 406 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Forza Italia-Alleanza per il Veneto e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico e Movimento 5 Stelle; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente e Veneto Cuore Autonomo.

Per il progetto di legge 407 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale e Forza Italia-Alleanza per il Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico e Movimento 5 Stelle; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente e Veneto Cuore Autonomo."

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

esprimo fin da subito il parere negativo al bilancio 2019, impostato in modo molto ragionieristico ma incapace di cogliere e di dare risposte ai bisogni che il popolo, i cittadini veneti, l'ambiente veneto aspettano in questo momento storico. Un bilancio all'insegna del non voglio-non vedo-non sento.

Fin dalle prime pagine il bilancio riporta dati che ormai sono superati, come la crescita del Pil prevista dell'1,5% per cento per il 2019, dell'1,6% nel 2020 e dell'1,4% nel 2021. Dati da rivedere alla luce del clima di recessione che si paventa e dalla manovra del Governo invero molto incerta e basata sostanzialmente su spesa assistenzialistica, in debito e non di investimento.

Le risorse disponibili per il bilancio della Regione Veneto del 2019 sono stimate in 1,2 miliardi con entrate di natura tributaria per 1.066 miliardi. Notevole l'importo della tassa automobilistica regionale pari a 824 milioni. Il resto proviene da accise sul gas naturale, dall'Irap nella parte non destinata alla sanità, da addizionale Irpef e compartecipazione Iva. Quindi, quando diciamo che non applichiamo l'addizionale Irpef è vero in parte: non applichiamo quella regionale, ma introitiamo quota parte di quella statale, ovvero 65 milioni. Altre entrate sono previste dall'alienazione di tre palazzine: Cereri Briani, hotel Bella Venezia e Cà Nova, per un totale di 13.700.000 euro. Da reinvestire in cosa? Questo ancora non si sa: vedremo.

Ma non voglio dilungarmi su aspetti contabili, seppur fondamentali per capire di cosa stiamo parlando.

Mi soffermo su alcuni temi a cui il bilancio risponde parzialmente o a cui non dà alcuna risposta: l'abbiamo ripetuto fino alla noia, ma dopo il 29 ottobre, di fronte alla tremenda calamità naturale che ha colpito le nostre montagne e le località balneari, il Consiglio regionale ha l'obbligo, il dovere di intervenire, anche destrutturando l'impostazione del bilancio, così come è stato fatto nel 2011 e nel 2012 di fronte alla grave crisi economica che aveva colpito anche nella nostra regione centinaia di migliaia di imprese e famiglie. Ci sono interventi da fare subito: alberi da togliere di mezzo, legname da valorizzare per quanto è possibile, siti da ripristinare per evitare il rischio valanghe, strade da rimettere a posto, arenili da ripristinare. Eppure, di fronte a questo scenario il presidente Zaia e, mi par di capire, tutta la sua maggioranza, rispondono con zero investimenti. È possibile tutto ciò?

Contestiamo con determinazione questa non-scelta che poteva e doveva invece diventare scelta attiva, con strumenti finanziari diversi che dovevano essere messi in atto. Rinviare ed aspettare altri finanziamenti, europei o statali, può comportare un grave danno sia per la ripresa della montagna che per le località balneari, che hanno bisogno invece di aiuti immediati e non di un futuro incerto.

Constatiamo invece che l'unico, vero investimento messo in atto è quello sulla Superstrada Pedemontana Veneta: 160 milioni di mutuo cui si aggiungono i 140 già attivati, per un totale di 300 milioni destinati ad un'opera che doveva essere costruita dal privato, con fondi privati. Un privato che alla fine ha incassato, tra Stato e Regione, 914 milioni su 2,1 miliardi di investimento. Un privato che doveva invece remunerarsi attraverso la riscossione dei pedaggi. Bene, sappiamo tutti che la Regione si è sostituita a quel privato nella riscossione del pedaggio, accollandosi il rischio d'impresa, riconoscendo al concessionario, in ogni caso, la bellezza di 12 miliardi di euro in 39 anni attraverso il canone di disponibilità, e accollandosi consapevolmente dal 2020 al 2028 il debito derivante dalla differenza tra pedaggio riscosso e canone di disponibilità erogato. Nel 2020, e secondo me questa somma dovremmo inserirla fin d'ora a bilancio, bisognerà erogare al concessionario 3.715.000 euro in più rispetto al pedaggio riscosso. Se sommiamo, dal 2020 al 2028, le negatività tra canone erogato e pedaggio riscosso, abbiamo un ammontare di 76.108.000 euro (nel 2020 la Regione dovrà sborsare 3.715.000 euro, nel 2021 incredibilmente 15.722.000 euro, nel 2022 la cifra è di 14.144.000 euro, nel 2023 bastano e avanzano 12.352.000 euro, nel 2024 si dovrà inserire nel bilancio lo scoperto tra pedaggio incassato e canone di liquidità da riconoscere al concessionario pari a 10.527.000 euro, nel 2025 pari a 8.487.000 euro. Nel 2026 l'ammontare sarà di 6.237.000 euro, nel 2027 di 3.747.000 euro ed infine nel 2028 di 1.182.000 euro. Successivamente dovremo incassare di più come pedaggio rispetto al contributo erogato, sempre che non si abbassi il flusso dei veicoli previsto. Quindi, con la manovra di bilancio di oggi indebitiamo le prossime due legislature per una somma pari a 76 milioni di euro. Il contributo pubblico che riconosciamo al concessionario diventa perciò di 376.108.000 milioni di euro. Vi pare logico?

Passi il fatto che il nuovo governo sostenga la necessità di fare le manovre in debito, ma quanto sta accadendo per la Pedemontana è eccessivo in termini di esposizione da parte della Regione Veneto. All'insegna dello "speriamo che me la cavo" vi propongo di rivedere almeno la convenzione e di azzerare per i primi otto anni la differenza tra canone di disponibilità erogato e il pedaggio riscosso. Successivamente è poi necessario spalmare in modo diverso l'importo da erogare al concessionario, per non indebitare i veneti nel prossimo decennio.

Nella manovra di bilancio manca inoltre una qualsiasi attenzione alle persone, alle imprese, alle famiglie che sono state travolte dalla crisi delle due banche venete: BPVI e Veneto Banca. Sinceramente non ho compreso i motivi che hanno condotto ad una affrettata approvazione della relazione conclusiva da parte della Commissione d'inchiesta sulle crisi delle banche. La bozza doveva essere discussa a tutto tondo dalla commissione, ma è stata consegnata poche ore prima ed approvata con l'assenza di due consiglieri, guarda caso dell'opposizione. Una mossa che, ripeto, non ho capito e che disapprovo. Potevamo e dovevamo concentrarci di più su quanto le associazioni ci hanno ripetutamente chiesto, ovvero come aiutare famiglie ed imprese di fronte alle richieste di Banca Intesa o della Sga. L'istituzione di un fondo di garanzia doveva essere previsto in questo bilancio, ma anche in questo caso si è preferito girarsi dall'altra parte. Quella fretta eccessiva è sintomatica della volontà di non assumersi alcuna responsabilità, nemmeno di fronte a quanto si prevede a livello nazionale con l'art. 38 della manovra finanziaria approvata dalla Camera, che sta facendo veramente "incazzare" tutti i truffati dalle banche. L'art. 38 svelle infatti i principi legislativi introdotti dalla legge 205 del 2017, prevede il ristoro/risarcimento massimo del 30 % fino al tetto massimo di 100.000 euro. Una formula che fa compiere 100 passi indietro rispetto alla precedente legge, la 205 del 2017 che, seppur inizialmente insufficiente in termini di stanziamento, prevedeva tuttavia l'intero ristoro. Spero ci sia da parte del Consiglio almeno il coraggio di approvare un ordine del giorno che chiede al Senato di rivedere quanto approvato dalla Camera. Auspico che il Movimento 5 Stelle e la Lega sostengano questo ordine del giorno e si attivino operativamente ed immediatamente per correggere in Senato l'art. 38 della finanziaria.

E ancora: manca un impegno concreto per la realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia. A che punto siamo? È davvero impossibile sbloccare quest'opera?

Chiedo quindi all'assessore De Berti di fare chiarezza sugli stanziamenti collegati alla realizzazione del completamento della SR10. I 10 milioni di euro stanziati nel 2018 non risultano esserci nel 2019. È necessaria una spiegazione in Aula per rassicurare i sindaci e la popolazione della bassa padovana ai quali era stato garantito che il progetto verrà realizzato e portato a conclusione, se non mi sbaglio, da Anas. Ringrazio fin d'ora l'assessore per i chiarimenti che darà in Aula.

Nota dolente, anzi dolentissima: diventa sempre più evidente l'urgenza di un intervento deciso e risolutore per la gestione della non autosufficienza. In particolare, dopo anni di inadempienze e scelte sbagliate, dopo anni di rinvii colpevoli e di mancate riforme e investimenti, il quadro del sistema dei centri servizi per anziani appare irrimediabilmente compromesso. Ne è testimonianza l'ingresso numeroso e rumoroso dei Fondi immobiliari nella realizzazione e gestione delle case di riposo. Questo vuol dire che nel Veneto è stato lasciato consapevolmente spazio o si è addirittura agevolato l'ingresso del commerciale puro nell'assistenza dei nostri anziani, persino di quelli affetti da demenza e Alzheimer. Com'è possibile che sia stato demolito il sistema delle Ipab e del privato sociale, così vicino al territorio e alle nostre comunità? Questo processo è avvenuto principalmente durante il governo Zaia che a parole ha sempre promesso una imminente riforma rinviandola tuttavia nei fatti. In questo modo ha avviato il servizio verso la deriva del privato commerciale che per giunta si va pure ad inaugurare. È facile dire che non viene aumentata l'addizionale Irpef e, nel frattempo, per mancanza di fondi, aumentare il costo dei servizi, in primis il costo dei livelli essenziali di assistenza a carico delle famiglie e dei Comuni. Smantellando in questo modo un sistema virtuoso di assistenza. Questa è una delle gravi colpe del governo Zaia.

Ma è tutto il sistema sociosanitario che apre al privato, e su questo ci soffermeremo in modo specifico durante la discussione del nuovo piano sociosanitario. Devo però smentire il governatore quando afferma che il nostro sistema è il primo in Italia: infatti

è il Trentino che ha la sanità migliore d'Italia e vince la classifica dei servizi sanitari offerti dai diversi territori. A certificarlo è il CREA, il Consorzio Per La Ricerca Economica Applicata In Sanità dell'Università di Roma Tor Vergata, che ha presentato il 4 luglio 2018, al Senato della Repubblica, il suo Rapporto 2018 sulla "misura delle performance dei Servizi Sanitari Regionali". La Provincia Autonoma di Trento guida il gruppetto "dell'eccellenza" di cui fanno parte anche Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Veneto. Dal rapporto emerge che, tra i territori più virtuosi, i livelli maggiori di tutela della salute vengono raggiunti laddove si è maggiormente puntato sulle politiche di integrazione tra sanità e sociale. "Una misura necessaria per migliorare la performance nell'ambito della tutela della salute e dell'inclusione" si legge nel rapporto. Il Trentino vince perché eroga servizi residenziali per gli anziani tre volte migliori rispetto a tutte le altre Regioni. Anche questo dato ci fa sedere sul tavolo degli imputati per aver smantellato il sistema della presa in carico delle persone non autosufficienti.

Altro tema che voglio sollevare è l'indifferenza mostrata da questo Consiglio, già nel collegato, nei confronti di uno stanziamento per implementare il servizio civile. Ricordo che quest'Aula, non più tardi di tre mesi fa, ha approvato una mozione con la quale si impegnava a sostenere l'attivazione del servizio civile presso la protezione civile e l'ANA, Associazione Nazionale Alpini. Ora, è vero che la Giunta spadroneggia anche nel dettare gli interventi legislativi, ma ricordo che il Consiglio ha la prima e l'ultima parola in ambito legislativo e che la Giunta deve compiere la gestione esecutiva. Qui avviene invece che il Consiglio si limita a ratificare le volontà legislative della Giunta, fatto da cui deriva il silenzio dei consiglieri di maggioranza. Il Consiglio deve rimarcare invece la sua autonomia, la benedetta e tanto invocata autonomia. Mi auguro che in sede di bilancio la maggioranza ci ripensi e dia voce, quindi stanziamenti, al servizio civile. Altrimenti tutta la discussione sulla scelta tra leva militare e servizio civile, servizio civile da svolgersi in modo particolare presso la protezione civile, si dimostrerebbe strumentale e propagandistica. Questo però lo denunceremo con determinazione sia alla Protezione Civile che all'ANA e, chiaramente, all'opinione pubblica.

Non poteva mancare tra le mie rimostranze il tema del finanziamento delle scuole paritarie. Quest'anno si parte con 32 milioni di stanziamento. Volevo innanzitutto sottolineare come le scuole paritarie siano in estrema sofferenza e che, quindi, meriterebbero un particolare aiuto. Ma volevo anche far notare all'Aula come il governo Gentiloni per il 2017, per il 2018 e per il 2019 abbia erogato a favore del Veneto un finanziamento per l'attività educativa 0-6 anni. Il riparto della Dgr 1548 del 2018, approvato il 30 ottobre, evidenzia come la Regione abbia distribuito alle scuole paritarie i 18 milioni del fondo Gentiloni, stanziato dal decreto 53 del 2017, e che ha previsto lo stanziamento per il Veneto di 18 milioni nel 2017, di 18 milioni nel 2018 e di altri 18 milioni nel 2019... Emerge inoltre chiaramente che la Regione ha tagliato e trasferimenti per le scuole paritarie, mettendole in grandissima difficoltà: da 41 milioni a 32. Ed emerge che solo l'intervento del governo Gentiloni permette a queste scuole di continuare l'attività: una verità che ovviamente non è mai stata raccontata in conferenza stampa. E, viste le lamentele di Zaia sulla mancanza di interventi da parte dello Stato a favore delle scuole paritarie, prevedo che ci sia poca intenzione di continuare su questa strada. Speriamo proprio di no, ma non vorrei che i fondi per il 2019 siano già stati azzerati dal governo gialloverde.

Nuovo polo ospedaliero di Padova: la risposta alla richiesta di capire quanti finanziamenti siano oggi a disposizione per realizzare il polo della salute della Città del Santo ha ottenuto risposta attraverso una nota allegata al bilancio da parte del direttore dell'area socio sanitaria Domenico Mantoan. Ad oggi l'importo complessivo accantonato per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova ammonta a 100 milioni di euro (anni 2017 e 2018, cui andranno a sommarsi i 50 milioni di euro dell'anno 2019) oltre ai fondi già stanziati, pari a 40 mln di euro (di cui 36,350 mln di euro con i fondi ex art. 20), per la "Ristrutturazione dell'edificio denominato "Corpo Trattamenti" del Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell'area materno infantile e il Progetto per Arredi e attrezzature" e pari ad ulteriori 53,685 milioni di euro per la realizzazione della "Palazzina per la nuova pediatria". L'accordo di Programma sottoscritto in data 31/07/2018 tra Comune di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova e Regione prevede, tra l'altro, una specifica valutazione delle diverse modalità di finanziamento considerando in via prioritaria il finanziamento, totale o parziale, mediante i fondi di cui all'art. 20 della L. 67/1998. È impensabile infatti far fronte ad un'opera così importante e ad elevato impatto finanziario utilizzando esclusivamente fondi attinti dal bilancio regionale. La Regione ha pertanto già richiesto ai Ministeri competenti l'inserimento ed il conseguente finanziamento dell'opera, sia nei programmi di investimenti da finanziare con i fondi ex art. 20 della L. 67/1998 che in quelli da attivare con i fondi messi a disposizione dall'INAIL. Rimane molto da fare per arrivare ai 700 milioni circa, importo stimato per la costruzione del nuovo Polo, soprattutto in mancanza di qualsiasi straccio di progetto. Faccio richiesta perciò alla Giunta regionale di stanziare subito 50 milioni già a disposizione per avviare il progetto visto che il comune di Padova ha ceduto gratuitamente alcune settimane fa all'azienda ospedaliera di Padova i 500 mila metri quadri in località San Lazzaro.

Voglio a questo punto evidenziare quanto importanti siano diventati i fondi strutturali europei per la Regione Veneto, per i quali anche nel 2019 vengono stanziati 65 milioni di cofinanziamento per ottenerne alla fine 358 tra Feamp, Feasr, Fers e Fse. Evidenzio come di fronte alla disponibilità da parte della Regione Veneto di circa 100 milioni circa liberi da vincoli, proprio l'Europa descritta come l'Europa "dei burocrati, dei poteri forti e delle banche", consenta alla Regione Veneto di dare risposte sociali, formative, di sviluppo delle imprese e delle infrastrutture del territorio, di sviluppo e sostegno del settore agricoltura e della pesca, a favore del lavoro per una maggiore occupazione e formazione professionale. Risposte per un totale di 385 milioni di euro.

Chiudo con un importante capitolo che non vorrei fosse nemmeno per un momento trascurato, vale a dire il contrasto alla povertà. Siamo di fronte a numeri allarmanti che dimostrano come anche nel Veneto sia in aumento la disuguaglianza economica e sociale. La presentazione del Defr parla di 877mila residenti in difficoltà. Il 17,2% della popolazione di cui il 12% si trova in povertà relativa e il 5%, circa 250.000 si trova in povertà assoluta. Il dato che più impressiona è che ci siano 165.000 minori in una situazione a rischio povertà ed esclusione sociale, il 35% in più rispetto all'inizio della crisi, il 2009. La Regione Veneto ha impostato il Piano triennale del contrasto alla povertà, all'interno del quale un elemento fondamentale è rappresentato dall'erogazione del reddito di inclusione sociale e del SIA regionale. Noi vi chiediamo di far quadrato come Regione Veneto nel chiedere al nuovo governo di non

eliminare il Reddito di inclusione, il cosiddetto Rei. Sappiamo che chi propone il Reddito di cittadinanza erogherebbe 9 miliardi di euro, di cui uno per l'assunzione di 4.000 addetti ai centri per l'impiego, con l'incameramento dei 3 miliardi di euro già stanziati per il reddito di inclusione sociale. È un grave errore perché il Rei è la presa in carico da parte delle comunità locali delle famiglie in difficoltà, e le difficoltà delle famiglie possono essere molteplici. In primo luogo la mancanza del lavoro, ed è per questo che il Rei prevede l'attivazione dei centri per l'impiego laddove ci sia in particolare la necessità di una collocazione lavorativa. Ma con il Rei, attraverso il Comune, le assistenti sociali, il privato sociale, gli enti di formazione, le Ulss, si ricercano e trovano risposte sul versante educativo, su quello formativo, sociale, della presa in carico dei minori e della salute. Il Rei funziona bene dal 1° gennaio del 2018 ed è diventato universalistico dal luglio del 2018. La conferma del fatto che funzioni bene viene dai dati raccolti poche settimane fa dall'ordine degli assistenti sociali, che fanno così il punto sulle risposte erogate nel Veneto: 24.438 persone beneficiarie, 8.810 nuclei familiari beneficiari. A Padova, su 548 nuclei familiari accolti, 81 hanno avuto l'invio diretto ai centri per l'impiego e ben 210 sono stati i nuclei familiari per i quali si è attivato un progetto personalizzato multidimensionale. Il reddito di cittadinanza, ancora tutto da capire, erogherebbe invece un contributo per chi si mette alla ricerca di un lavoro, ma non attiva gli ambiti territoriali sociali nei quali si sviluppa il lavoro di rete delle comunità locali per farsi carico dei bisogni della famiglia in difficoltà. Presenteremo un ordine del giorno perché il Consiglio regionale si pronunci a favore del Rei e perché l'erogazione del reddito di cittadinanza non elimini il Rei, diventato in pochi mesi il pilastro italiano per il contrasto alla povertà.

Chiudo il mio intervento chiedendo al Consiglio di farsi carico delle istanze che ho presentato. Le consideriamo fondamentali alla luce del momento storico che stiamo vivendo. La Regione non può sottrarsi rispondendo con il solito ritornello della mancanza di risorse. Le risorse mancano per precisa volontà di chi governa di non attivare leve finanziarie alternative. La mancanza di risposte che la popolazione veneta si attende dalla Regione è grave perché provoca l'aumento del costo dei servizi, acuisce le distanze e le disuguaglianze sociali, indebolisce lo sviluppo del Veneto, non sostiene i corpi intermedi, l'associazionismo e il terzo settore. Mi auguro abbiate il coraggio di rivedere la manovra di bilancio per dare risposte oggi alle richieste che oggi la popolazione veneta aspetta. Grazie per l'attenzione.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 40/1993 è il seguente:

“Art. 4 - Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della Giunta medesima.
2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente corredate da:
 - a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
 - b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale.
3. Il Dirigente del dipartimento competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

6. Il Dirigente del dipartimento competente, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Dirigente del dipartimento competente dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

8. Il Dirigente del dipartimento competente comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.

10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazioni di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.”

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 27/2001 è il seguente:

“Art. 43 – Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.

3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 40/1989 è il seguente:

“Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:

1) di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna;

2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di pianura;

b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000.

2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.

2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis.

2 quinquies. Omissis

3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

4. (omissis)

5. (omissis)

6. (omissis)

6 bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:

a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;

b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;

Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria